



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO P.M. E VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N° 750

Prot. _____

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO DAL CIVICO 160 AL CIVICO 265 PER LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO TENSIONE "PENNESTRÌ GIUSEPPE"

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Madia Santino in qualità di Responsabile dell'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria della società Enel Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – 00198 – Roma C.F. 05779711000, acquisita da questo ufficio con protocollo n. 244240 del 09/10/2024, con cui si richiede il divieto di sosta con rimozione in via REGGIO Campi II° Tronco dal civico 160 al civico 265 per lavori di scavo per ripristino tensione "Pennestrì Giuseppe" per come indicato nell'allegata planimetria, per la durata di giorni 12 a decorrere dal 14/10/2024, dalle ore 18:00 alle ore 09:00 del giorno 25/10/2024;

Vista l'autorizzazione n. 90 del 04/10/2024 rilasciata dal Settore 13 Manutenzione – Servizio Rete Stradale del comune di Reggio Calabria;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

IN VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 160 E IL CIVICO 265

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;
- il restringimento della carreggiata;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

dalle ore 18:00 del 14/10/2024 alle ore 09:00 del giorno 25/10/2024

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori R.ED.EL. con sede legale in via C.da Maldariti, trav. I, 14 – 89131 – Reggio Calabria – P.E.O.: info@redel.it; dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà:

- approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
- apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggiocal.it**, la data e l'ora della messa in opera.
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 10.10.26

Il Responsabile del Settore

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

